



COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 71 del 09-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER GARANTIRE LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI E DELL'INTERA COLLETTIVITÀ.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Ardea;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art. 1 dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica " e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

RILEVATO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce che " 1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 11 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ",

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale* ";

RITENUTO di dover realizzare azioni di sanificazione ambientale e di garantire nella misura maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di dipendenti comunali e cittadini del nostro territorio;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai

sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

TENUTO CONTO che in data 5 marzo u.s. veniva accertato un caso di COVID-19 a cittadino del Comune di Ardea e che in data 8 marzo u.s. veniva altresì accertato un ulteriore caso a cittadino del vicino comune di Pomezia risultato essere parente non convivente di dipendente comunale;

VISTO l'art. 50, comma 4 del D.LGS 267/2000 (T.U.E.L.) che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge e del comma 5 prevede in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;

VISTO il R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità sanitaria locale;

CONSIDERATO, PERTANTO

che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire pericoli alla salute all'incolumità pubblica;

che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di un provvedimento volto ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

che tale provvedimento è destinato ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

TENUTO CONTO ALTRESÌ

che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale autorità locale in materia sanitaria;

VISTO l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica,

ORDINA

1. LA CHIUSURA degli uffici comunali siti in:

- Largo Nuova California;
- Via Garibaldi n. 5;
- Via della Croce n. 3;
- Via F. Crispi n. 12;
- Via Laurentina (Aula Consigliare);
- Via Laurentina (Comando Polizia Locale);

Dalla data odierna per la sede degli Uffici comunali posti in Largo Nuova California e da domani, 10 marzo 2020, per tutti gli altri Uffici comunali sopra indicati, al fine di consentire una sanificazione dei predetti locali che riapriranno solo dopo le 24 ore dalla sanificazione stessa, previo ventilazione;

2. **AL DIRIGENTE Ing. Emanuele CALCAGNI** di provvedere a dare incarico a ditta specializzata nel settore per l'espletamento delle procedure di sanificazione dei locali comunali sopra indicati;

3. **ALLA DITTA INCARICATA** di agire come da offerta concordata con il Dirigente deputato;

4. **AL DIRIGENTE Avv. Daniela Falso**, Segretario del Comune di Ardea, di dare immediata e tempestiva comunicazione ai dipendenti degli Uffici interessati, nonché del contenuto della presente ordinanza;

5. **AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE Dr. Sergio Ierace**, di individuare personale che provveda a dare assistenza alla ditta incaricata per l'espletamento delle attività di sanificazione negli uffici sopra indicati;

INCARICA

La Polizia Locale di Ardea alla vigilanza e all'esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

Che il Responsabile del Procedimento è il responsabile della V Area, Comandante di Polizia Locale Dr. Sergio Ierace.

Che la presente Ordinanza rimarrà efficace fino all'avvenuta Sanificazione;

Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- Affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ardea;
- Pubblicazione sul sito Internet del Comune di Ardea;
- Per il numero dei soggetti interessati e per la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

che sia comunicata

- Al Ministero della Salute ed alla Regione Lazio;
- Al Prefetto di Roma;
- Alla ASL RMH6 di Pomezia, Ufficio di Prevenzione;
- Al Comandante della Capitaneria di Porto di Torvaianica;
- Al Commissariato di Anzio Nettuno;
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Anzio;
- Alla Tenenza dei Carabinieri di To San Lorenzo;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Pomezia;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pomezia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente Ordinanza.
Ardea, 09-03-2020

IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005